



Approvato con delibera del 10/07/2024

## **REGOLAMENTO ISTITUZIONE ELENCO MEDIATORI FAMILIARI**

E' istituito presso il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Monza l'Elenco dei Mediatori Familiari.

Al fine di istituire e mantenere detto Elenco, il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Monza ritiene indispensabile predisporre il seguente Regolamento:

### **ARTICOLO 1 - Elenco dei Mediatori Familiari**

L'Elenco è composto dagli Avvocati che ne fanno specifica richiesta a mezzo domanda di iscrizione e che siano in possesso, alternativamente, di uno dei seguenti requisiti:

- a) attestazione rilasciata dalle associazioni professionali iscritte alla II Sezione dell'elenco tenuto dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy, ai sensi degli articoli 7 e 8 della legge, n. 4 del 2013;
- b) certificazione di conformità del singolo professionista alla normativa tecnica UNI 11644, ai sensi dell'articolo 9 della legge n. 4 del 2013, rilasciata da organismi di certificazione accreditati dall'organismo unico nazionale di accreditamento ai sensi del regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 luglio 2008.

Fuori dai casi poc'anzi indicati, fermi restando i requisiti di cui all'articolo 3 D.M. n. 151/2023. l'iscrizione e', inoltre, consentita a coloro che, alla data di entrata in vigore del predetto decreto, siano gia' in possesso dell'attestato di mediatore familiare, conseguito con la frequenza di un corso di almeno duecentoventi ore ed abbiano superato il relativo esame finale e documentino lo svolgimento di attivita' di mediazione familiare nel biennio precedente.

### **ARTICOLO 2 - Iscrizione e permanenza nell'Elenco**

Per poter essere iscritti e mantenere l'iscrizione nell'Elenco è necessario:

- non trovarsi in stato di interdizione legale o di inabilitazione, né essere sottoposti ad Amministrazione di Sostegno;
- avere maturato una anzianità di iscrizione all'Albo degli Avvocati di 5 anni;
- non aver riportato, nei cinque anni precedenti la richiesta di iscrizione nell'Elenco, una sanzione disciplinare superiore all'avvertimento, né essere sospeso, anche amministrativamente, per altra causa;
- non avere subito condanne penali definitive, per delitti non colposi, con pene detentive, anche se sostituite da una delle pene indicate nell'articolo 20 bis, primo comma, numeri 1), 2) e 3) del Codice Penale, fatti salvi gli effetti della



riabilitazione e della revoca della sentenza per abolizione del reato ai sensi dell'art. 673, comma 1, C.P.P.;

- non essere stati destinatari di una sentenza definitiva resa ai sensi dell'articolo 444, comma 2, del Codice di Procedura Penale per delitto non colposo, con cui è stata irrogata pena detentiva, anche se sostituita da una delle pene indicate nell'articolo 20 bis, primo comma, numeri 1), 2) e 3) del Codice Penale, fatti salvi gli effetti della riabilitazione e della revoca della sentenza per abolizione del reato ai sensi dell'art. 673, comma 1, C.P.P.;
- non avere, alla data di richiesta dell'iscrizione all'Elenco, procedimenti penali in corso per delitti non colposi, fermo restando quanto previsto dall'art. 335 bis C.P.P.;
- non essere incorsi nell'interdizione perpetua o temporanea dai pubblici uffici;
- non essere stati sottoposti a misure di prevenzione, salvi gli effetti della riabilitazione, né a misure di sicurezza personali;
- essere in regola con il pagamento della tassa di iscrizione all'Albo degli Avvocati;
- essere in regola con i crediti formativi;
- essere in possesso dei requisiti di onorabilità di cui all'art. 3 del D.M. 27/10/2023 n. 151;
- essere in possesso, oltre che dei requisiti di cui sopra, alternativamente, di uno dei requisiti di cui all'art. 4 del suddetto decreto 27/10/2023 n. 151;
- avere seguito la formazione iniziale e continua dei Mediatori familiari e dei loro Formatori secondo quanto indicato all'art. 5 del presente Regolamento.

### **ARTICOLO 3 - Domanda di iscrizione**

La domanda di iscrizione, debitamente sottoscritta, è redatta sul Modello predisposto dall'Ordine degli Avvocati ed è presentata, allorché in possesso dei requisiti di cui ai numeri 1 e 2 del presente Regolamento, anche in modalità telematica all'indirizzo di posta certificata istituzionale.

### **ARTICOLO 4 - Cancellazione ed esclusione dall'Elenco**

L'Avvocato è cancellato dall'Elenco se vengono meno i requisiti di cui agli articoli 1 e 2 del presente Regolamento, nonché in caso di violazione degli obblighi previsti dalla Legge Professionale Forense e dal Codice Deontologico Forense, nonché agli obblighi di cui all'art. 6 del D.M. n. 151/2023.

E', altresì, cancellato il Mediatore iscritto che non abbia assolto agli obblighi annuali (a decorrere dal 31 dicembre 2023) di aggiornamento professionale continuo di cui al comma 6 dell'art. 5 del D.M. n. 151/2023, erogato o riconosciuto dai soggetti di cui



al comma 3 del predetto articolo, mediante corsi di almeno dieci ore nelle materie di cui al comma 5 della stessa disposizione normativa.

Il Consiglio dell'Ordine, su richiesta di chiunque vi abbia interesse o su proposta del Presidente, può disporre l'esclusione di un Iscritto qualora, dopo aver convocato l'interessato, rilevi che egli abbia gravemente mancato agli obblighi professionali o deontologici ovvero abbia, senza giustificato motivo, non accettato due incarichi consecutivi nel corso di un anno.

### **ARTICOLO 5 - Tenuta dell'Elenco e permanenza**

L'Elenco riporta l'indirizzo, postale e di posta elettronica, ordinaria e certificata, nonché i recapiti telefonici dell'Avvocato.

L'Elenco è inserito nel sito dell'Ordine degli Avvocati di Monza ed è liberamente consultabile.

La tenuta dell'Elenco compete all'Ordine degli Avvocati di Monza, che provvede alle iscrizioni e alle cancellazioni, definitive o temporanee e rilascia la certificazione di iscrizione.

La revisione dell'elenco e la verifica della sussistenza dei requisiti richiesti per l'iscrizione e per la permanenza nell'Elenco è annuale.

### **ARTICOLO 6 - Norma transitoria**

Gli iscritti all'Elenco che abbiano già conseguito la qualifica di mediatore familiare alla data del 31/12/2023 saranno soggetti a revisione e verifica dei requisiti per la permanenza alla data del 31/12/2024.

Per tutti gli altri iscritti all'Elenco la prima revisione verrà eseguita dopo il 31/12/2025.